



# **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

**2026 - 2028**

| <b>REVISIONE</b> | <b>DATA</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>FIRMA</b> |
|------------------|-------------|--------------------|--------------|
|                  |             |                    |              |
|                  |             |                    |              |
|                  |             |                    |              |
|                  |             |                    |              |

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUZIONE.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2. ADOZIONE DEL PIANO E OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>3. IL CONTESTO ESTERNO .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>4. IL CONTESTO INTERNO .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>4.1. STRUTTURA DELLA HOLDING LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L.....</b>                                  | <b>11</b> |
| <b>4.2. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) .....</b>                | <b>13</b> |
| <b>5. IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO RISPETTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI.....</b> | <b>15</b> |
| <b>5.1 Elenco dei processi.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>5.2 Identificazione del rischio.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>5.3 Analisi e trattamento del rischio.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>   | <b>19</b> |
| <b>6.1 Codice etico.....</b>   | <b>19</b> |
| <b>6.2 Attività formativa.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>6.3. Tutela del dipendente che segnala illeciti.....</b>  | <b>20</b> |
| <b>6.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>6.5. Pantouflage.....</b>   | <b>27</b> |
| <b>6.6. Rotazione ordinaria e straordinaria.....</b>   | <b>29</b> |
| <b>7. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>                                       | <b>30</b> |
| <b>7.1. Area di rischio relativa alla procedura appalti – conflitto di interessi.....</b>              | <b>30</b> |
| <b>7.2. Area di rischio relativa alla procedura acquisti.....</b>                                      | <b>31</b> |
| <b>7.3. Area di rischio procedura porto – procedura contabilità (corrispettivi).....</b>               | <b>32</b> |
| <b>8. MONITORAGGIO.....</b>  | <b>32</b> |
| <b>9. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>   | <b>34</b> |
| <b>SEZIONE TRASPARENZA.....</b>  | <b>34</b> |
| <b>1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....</b>  | <b>35</b> |
| <b>1.2. PROCEDURA E SOGGETTO RESPONSABILE.....</b>   | <b>36</b> |
| <b>1.2.1. Accesso civico e accesso civico generalizzato.....</b>                                       | <b>36</b> |

## **IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **1. INTRODUZIONE**

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Con l'approvazione della l. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 190/2012, le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. La norma prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Le società che hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001, devono estenderne l'ambito di applicazione a tutti i reati previsti dalla L 190/2012, in modo da contemplare qualsiasi manifestazione del fenomeno corruttivo.

In seguito, è stato emanato il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nel corso dell'anno 2017 sono state approvate importanti norme in materia di prevenzione della corruzione. Ricordiamo, in particolare, l'approvazione del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*" (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), e della legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell'istituto innovativo del *whistleblowing*, da ultimo rivisitata da ANAC con la delibera n. 469/2021.

Con delibera ANAC n. 1134/2017, che si è resa necessaria a seguito di numerose innovazioni normative nel frattempo intervenute, sono state adottate le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, alle quali il presente Piano intende fare riferimento.

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) il concetto di corruzione ha un’accezione particolarmente ampia. *“Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (p. 13 PNA 2013).

L’ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

In senso più ampio, però, le misure volte alla prevenzione della corruzione si propongono di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali la commissione dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (*“reati contro la pubblica amministrazione”*) diversi da quelli aventi natura corruttiva, la commissione di altri reati di rilevante allarme sociale, l’adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all’assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, sia sotto il profilo dell’imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Ciò premesso, nel contesto in cui ci si trova ad operare, possiamo evidenziare come le misure di prevenzione della corruzione considerate nel presente Piano mirino ad evitare tutte le situazioni di *“cattiva amministrazione”* o comunque di *“mala gestio”* delle risorse pubbliche, in cui interessi privati condizionano impropriamente l’azione degli enti e ciò a prescindere che tale condizionamento abbia o meno avuto successo e che l’ente stesso ve ne abbia o meno tratto vantaggio.

La società Lido di Riva del Garda S.r.l., in qualità di holding di partecipazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra citata normativa, ha provveduto alla redazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, adeguandolo alle indicazioni fornite da ANAC, da ultimo con il PNA 2022, ed alla nomina - con delibera del C.d.A. dd. 11.08.2025 - del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (d'ora in poi RPCT), nella persona del dott. Accorsi Massimo, amministratore privo di deleghe il cui mandato avrà una durata non inferiore all'incarico di consigliere, anche in caso di rinnovo.

La società ha altresì adottato un Modello Organizzativo, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, implementando la relativa parte speciale, attualmente oggetto di revisione ed integrazione alla luce delle ultime novità normative, anche al fine di raccordo con il Presente piano, affinché i due documenti si pongano in dialogo costante in vista della minimizzazione del rischio corruttivo.

## **2. ADOZIONE DEL PIANO E OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO**

Il presente Piano triennale è stato redatto in conformità al PNA pubblicato nel mese di dicembre 2022, che integra ed in parte supera le previsioni del precedente Piano Nazionale 2019.

Numerose sono le novità introdotte, che incidono in modo particolare sulle strutture con meno di 50 dipendenti come Lido di Riva del Garda S.r.l., che ne risulta priva, attingendo con contratto di *service* ai lavoratori assunti dalla controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a.

In relazione a tali realtà il PNA 2022, al fine di garantire l'effettività dei presidi anticorruzione e contestualmente limitarne gli oneri, prevede l'adozione di un Piano semplificato, con un'unica programmazione valida per l'intero triennio. Rispetto alle previsioni precedentemente in vigore, sono da intendersi superate quelle relative alla figura del RPCT e alla struttura di supporto, al *pantouflage* e al conflitto di interessi nei contratti pubblici, che verranno quindi riformulate alla luce delle nuove indicazioni ANAC nel presente Piano, tenuto conto in modo particolare delle indicazioni fornite negli allegati al PNA 2022 (in particolare il rimando è agli allegati da 1 a 3).

Per massimo scrupolo si precisa che la società Lido di Riva del Garda S.r.l., in qualità di Holding che detiene partecipazioni nella Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.a. (2,92%), Riva del Garda Fierecongressi S.p.a. (33,34%), Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. (100%), Hotel Lido Palace S.p.a. (51%), di cui le ultime due risultano sue controllate, proprio in ragione della sua struttura e organizzazione interna è esonerata dall'adozione del PIAO.

In caso di gruppo societario trova applicazione quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 8/2015, che riporta le “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”. In tale documento si precisa che in caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove, come nel caso della Lido di Riva del Garda S.r.l., nell’ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio Piano e il nominato RPCT dovrà vigilare sulla corretta attuazione delle misure ivi previste.

In ragione della sopra illustrata conformazione del gruppo societario, delle ridotte dimensioni dello stesso e del fatto che solo la controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. risulta essere titolare di sub-concessioni e in ogni caso gestire beni di rilevanza pubblica (ponendosi peraltro in controllo indiretto rispetto alla controllante della holding, ossia del Comune di Riva del Garda), a differenza delle altre che operano in regime di libera concorrenza, si è ritenuto di stilare un unico Piano Triennale. Parimenti la capogruppo ha provveduto alla nomina di un unico RPCT, che andrà affiancato da un referente, da individuare nell’organigramma della Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e dell’Hotel Lido Palace S.p.a., rispetto al quale la holding risulta parimenti controllante.

Nell’elaborazione del presente Piano, si è proceduto all’analisi del contesto esterno ed interno ed all’analisi e valutazione del rischio, previa verifica della mappatura dei processi, comprendendo anche quelli della Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e dell’Hotel Lido Palace S.p.a., ritenuti maggiormente esposti a rischi corruttivi; nella fase di trattazione è stata valutata l’idoneità delle misure già introdotte, che saranno oggetto di monitoraggio rafforzato da parte sia del RPCT, sia del nominato ODV, al fine di intercettare eventuali criticità in fase applicativa o comunque l’emersione di indicatori collegati a fattori di rischio da ponderare e minimizzare attraverso l’adozione di nuove misure specifiche di natura preventiva.

Il PTPCT è stato elaborato in un’ottica partecipativa, in coordinamento e collaborazione con tutti i soggetti chiamati a gestire il rischio corruttivo. Sono state infatti condotte delle interviste con i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività della holding, nonché con l’ODV, al fine di raccogliere informazioni rilevanti sulla realtà del gruppo, osservazioni, e indicazioni su rischi corruttivi o di *mala gestio* già rilevati. Tale coordinamento e collaborazione dovranno essere mantenuti e coltivati nel corso dell’intero triennio, affinché l’attività di prevenzione e di contrasto del fenomeno corruttivo, inteso in senso ampio secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, sia sempre ispirata ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità.

Gli obiettivi strategici primari del triennio 2026-2028 per l'implementazione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza che il Consiglio di Amministrazione, con l'adozione del presente piano, approva sono:

- La revisione del Codice Etico, che si raccomanda venga integrato con le previsioni riguardanti il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto compatibili, e aggiornato in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020, riportante le *"Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"* e alla delibera n. 469/2021;
- La descrizione via via più analitica delle procedure già formalizzate e dei processi mappati, dando priorità a quelli esposti a maggiore rischio corruttivo con aggiornamento - se necessario - delle misure ad oggi previste;
- Adozione di moduli per la dichiarazione di incompatibilità, da far sottoscrivere in caso di conferimento incarichi esterni;
- Pianificazione di incontri di formazione almeno annuali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, destinati sia alla dirigenza della Lido di Riva del Garda S.r.l., sia al personale dipendente e di vertice della Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., tenuto conto dei contratti di *service* attualmente in essere, nonché alla dirigenza dell'Hotel Lido Palace S.p.a.;
- Aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito web della società, in conformità ad eventuali nuove raccomandazioni, adempimenti richiesti dalla legge o da nuove delibere ANAC;
- A seguito dell'emanazione delle linee-guida in materia di *pantouflage*, adottate con delibera ANAC n. 493/2024, con il richiamo alle quali è stato integrato il presente piano, nella sezione dedicata a tale fenomeno, si raccomanda la predisposizione di un documento informativo per dare conto ai soggetti interessati del divieto triennale di reimpiego all'interno di società private (c.d. incompatibilità successiva), nei modi e limiti stabiliti da ANAC.

Si precisa che tale programmazione sarà valida per il prossimo triennio, salvo che non si verificano evenienze che richiedono una revisione della stessa ed in particolare: a) emersione di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; b) introduzione di modifiche organizzative rilevanti; c) codifica degli obiettivi strategici.

In ogni caso, e quindi anche in caso di mancata verifica degli eventi sopra descritti, il C.d.A. della società Lido di Riva del Garda S.r.l. sarà chiamato ad adottare annualmente una delibera di conferma del presente Piano (pur a contenuti invariati), entro il termine previsto da ANAC per l'adozione dei PTPCT.

### 3. IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società è chiamata ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati all'incidenza nazionale dei fenomeni, e ove possibile a quella misurata sul territorio Provinciale e Regionale, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui la Società è sottoposta consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Considerato che la società Lido di Riva del Garda S.r.l. risulta partecipata per il 46,199% da Trentino Sviluppo S.p.a. (controllata PAT) e per il 53,801% dal Comune di Riva del Garda, sembra opportuno dare conto della valutazione del contesto esterno effettuata da parte della Provincia Autonoma di Trento, rispetto agli indicatori di rischio genericamente rilevati per il territorio trentino, considerato anche che il sopra menzionato Comune non ha posto attenzione su particolari episodi di corruzione o *mala gestio*.

Come risulta dal PTPCT della PAT 2022-2024 – che si riproduce testualmente per stralci – la società Lido di Riva del Garda S.r.l. s'inserisce in un *“contesto sociale e culturale ancora orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare, che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.*

*(...) Per un'idea più completa e precisa del contesto esterno, si è proceduto come di consueto all'esame delle Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, delle quali si è cercato di dare una lettura non acritica selezionando ed estrapolando le informazioni utili ad inquadrare l'ambiente esterno e la presenza in esso di fenomeni corruttivi o di illegalità in genere. Ci si è soffermati in primo luogo su quella del Procuratore regionale della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento, che già lo scorso anno era stata oggetto di più attenta considerazione in virtù dei contenuti particolarmente severi riguardo a fatti specifici, pur in un contesto giudicato sano nel suo complesso. Anche quest'anno, malgrado una casistica niente affatto da sottovalutare emergente dalla sua relazione, il Procuratore riconosce di avere operato “nel quadro di un contesto territoriale trentino caratterizzato, in radice, da principi di onestà ed efficacia” avendo a che fare con la “sostanziale affidabilità del «Sistema Trentino», in grado di sviluppare rimedi a situazioni vistosamente clientelari e di spreco di risorse”. Giudizi, questi, confermati anche nell'ambito della giurisdizione amministrativa, come risulta dall'affermazione colta nella relazione del TRGA secondo la quale il territorio trentino costituisce “una vera e propria Insula Felix nel contesto della complessiva situazione delle pendenze presso i Tribunali amministrativi regionali”; un territorio in cui “operano amministrazioni pubbliche che, in senso politicamente del tutto trasversale, improntano la loro attività a canoni di complessiva legittimità, e ciò in*

*un contesto dove la legalità dell'agire dei singoli, nonché dei corpi sociali e istituzionali, costituisce ancora un valore etico fondamentale". Questo, anche se è riconosciuto che in alcuni ambiti, come per esempio la materia dell'accesso alla documentazione amministrativa, "si riscontra un consistente incremento di impugnative", sintomo di una non sempre perfetta gestione della trasparenza in senso lato.*

*Le predette conclusioni, pur apprezzabili, non potrebbero tuttavia giustificare un calo di tensione su fenomeni che, anche alla luce di alcune notizie dei media degli ultimi periodi, non sono affatto avulsi dalla nostra realtà. Ci si riferisce, in particolare, alle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria nel settore dell'estrazione del porfido, di cui si fa cenno anche nella relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento, avente ad oggetto l'attività e i risultati della Direzione Investigativa Antimafia. Ci si riferisce, inoltre, più recentemente, alla notizia inerente il sequestro, da parte dei Carabinieri, di una discarica di rifiuti in Valsugana per presunto traffico illecito di rifiuti. Tutti fatti, questi, che sebbene sub iudice, non possono essere ignorati, così come vanno attentamente monitorati i rischi che la crisi economica generata dalla pandemia mondiale può comportare: come evidenziato dalla Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sarà necessario "valorizzare i momenti di verifica e valutazione delle modalità mediante le quali saranno impiegate le ingenti risorse provenienti dall'Unione europea". Le iniziative governative di aiuto all'economia richiedono, infatti, un onere di vigilanza rafforzato per riuscire ad individuare e prevenire i possibili abusi, come affermato anche dal Procuratore distrettuale di Trento, che riferisce "dell'aumento dei reati di natura economico-finanziaria e della nascita di nuove fattispecie di reato, conseguenti all'acuirsi della crisi economica e sociale di questi anni".*

*(...) Anche la Questura di Trento evidenzia come, pur rimanendo il Trentino agli ultimi posti nella classifica generale della criminalità nelle province italiane, la nostra realtà territoriale si piazza davanti ad altre importanti città italiane in base al numero di denunce presentate in ordine a determinati reati: fra questi, in particolare, il riciclaggio di denaro. Dimostrazione, questa, dell'interesse della criminalità organizzata ad inserirsi nel tessuto imprenditoriale anche di zone tradizionalmente avulse dal fenomeno in esame. Come emerge anche da un'analisi della criminalità organizzata in Italia a cura della Banca d'Italia, i proventi delle mafie si ottengono ormai, in larga parte, attraverso l'infiltrazione nell'economia legale. Proprio tale circostanza induce a soffermarsi su questo aspetto, dato che le mafie – come si rileva nello studio da ultimo citato - si sono indirizzate prevalentemente verso le province che erano caratterizzate da un PIL pro capite più elevato e da una maggiore dipendenza dell'economia locale dalla spesa pubblica e, quindi, verso territori con maggiori opportunità di investimento. Cosicché la presenza del crimine organizzato risulta ormai significativa anche in alcune aree del Centro Nord. Inoltre, nella medesima indagine, risulta attestato che il livello di corruzione della pubblica amministrazione è positivamente associato alla presenza mafiosa, indicando una maggiore vulnerabilità al potere corruttivo delle mafie: argomento, questo, che deve alzare il livello di attenzione di chi, nell'ambito della Pubblica*

*amministrazione, si spende per prevenire ed ostacolare tale potere corruttivo, che nella attuale fase pandemica parrebbe significativamente aumentato. La geografia del malaffare organizzato, in altre parole, sarebbe progressivamente mutata andando ad intaccare anche territori estranei ai tradizionali confini di operatività del fenomeno di cui si parla, benché le province del Triveneto sembrano comunque essere ancora caratterizzate da una minore presenza della criminalità organizzata, che mantiene il suo longevo radicamento nelle zone in cui più basso è il livello di sviluppo economico e peggiore la qualità delle istituzioni”.*

Sul punto preme dare conto che il 13 dicembre 2022 è stato firmato dal Commissario del Governo, dal Presidente della PAT e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il “protocollo d’intesa sulla sicurezza”, con cui verrà formalmente istituito “l’Osservatorio sui rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale, un organismo di cui faranno parte anche la Procura della Repubblica, la Banca d’Italia, nonché i rappresentanti delle categorie e dei maggiori sindacati provinciali.

Il quadro prospettato può senz’altro condividersi nelle linee generali anche se purtroppo risente dell’assenza di indagini statistiche aggiornate quantomeno al 2020, annualità fortemente pregiudicata in termini economici, finanziari e di welfare dalla pandemia da Covid-19, che ha richiesto corpose iniezioni di capitale pubblico, sotto forma di incentivi e di sussidi anche a fondo perduto.

In particolare la PAT, nella “Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021-2023”, basandosi sui dati aggiornati al 15.10.2020, stima per il PIL trentino una caduta del 10,2% come conseguenza della contrazione delle componenti della domanda e delle produzioni settoriali. Tale dato, che si mostra più negativo rispetto al quadro nazionale, “è dovuto al maggior impatto della pandemia sui consumi turistici, ad una più prudente stima degli effetti delle misure messe in atto dal Governo a sostegno delle imprese e all’attuale fase di ripresa dei contagi da cui potrebbe derivare un inasprimento delle misure di contenimento con possibili ulteriori effetti depressivi sui consumi, compresi quelli turistici”.

Dal dossier di Libera “La tempesta perfetta 2022. La variante criminalità” in cui convergono dati raccolti da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e dalle relazioni istituzionali della Direzione Investigativa Antimafia, della Procura Nazionale e dagli studi e rapporti sul riciclaggio della Banca d’Italia, emerge il seguente quadro per il 2022: sono stati elaborati i dati relativi ad alcuni reati spia (interdittive, segnalazioni sospette dell’UIF, reati di usura, di estorsione e riciclaggio denaro, delitti informatici, truffe e frodi informatiche), rispetto ai quali il Trentino risulta in zona rossa, con aumento del 50% delle segnalazioni nel biennio 2020/2021 rispetto al 2018/2019 e l’aumento del 300% del numero di interdittive antimafia emesse in Trentino.

Dall’attività dell’Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso (istituito subito dopo lo scoppio della pandemia) è emerso e confermato un particolare rischio legato al fenomeno

delle variazioni societarie, che posso rappresentare possibili indizi di contaminazione dell'economia lecita, tanto da divenire strumento di analisi per la prevenzione dei tentativi di alterazione del mercato e di condizionamento degli appalti e delle gare pubbliche.

In ragione delle notizie apparse sui quotidiani e relative ad ipotesi corruttive nel contesto sia privato che pubblico della zona di Riva del Garda e dintorni, ove opera la holding, si raccomanda la massima attenzione rispetto a fenomeni che potrebbero rappresentare indici di *mala gestio* o aumentare rischio di esposizione alla corruzione, nella nozione ampia prevista dalla Legge 190/2012.

Tali elementi sono stati utili ai fini della stesura del presente Piano per concentrare l'attenzione su aspetti legati a finanziamenti/incentivi pubblici, alla gestione delle risorse a bilancio e relative modalità di spesa, considerato che il settore in cui opera la società è quello del turismo, nonché al controllo in fase di scelta del contraente – sia con procedura pubblica, sia in caso di contrattualistica privata - e di esecuzione contrattuale.


#### **4. IL CONTESTO INTERNO**

La società ha per oggetto sociale la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, operando nei comparti turismo, commercio, fiere, aree portuali, parcheggi, trasporti in ogni forma in proprio e per conto terzi, ed altri servizi che rivestano carattere di vasto interesse generale e sociale, attraverso l'esercizio di attività funzionali al coordinamento delle società appartenenti al gruppo, nonché al relativo controllo della gestione.

Come sopra riportato la società Lido di Riva del Garda S.r.l. risulta partecipata per il 46,199% da Trentino Sviluppo S.p.a. (controllata PAT) e per il 53,801% dal Comune di Riva del Garda e a sua volta ha partecipazioni nella Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.a. (2,92%), Riva del Garda Fierecongressi S.p.a. (33,34%), Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. (100%), Hotel Lido Palace S.p.a. (51%), di cui le ultime due risultano controllate (vedasi la rappresentazione grafica riportata nell'allegato 1 al presente Piano).

Nello svolgimento della propria attività la società s'informa quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 ed adottato in forza della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in attuazione delle previsioni dell'art. 79 dello Statuto speciale per l'autonomia.

Tale protocollo è stato trasmesso alla Lido di Riva del Garda S.r.l. con nota del Comune di Riva del Garda dd. 25.10.2012. prot. n. 29510, a cui ha fatto seguito la trasmissione, con nota dd. 12.12.2012, prot. n. 34110, del documento relativo alle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dal Comune di Riva del Garda, adottato in attuazione del sopra menzionato protocollo, che impegna non solo la Lido di Riva del Garda

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>PIANO TRIENNALE PER LA<br/>PREVENZIONE DELLA<br/>CORRUZIONE E PER LA<br/>TRASPARENZA</b><br><br><b>2026 - 2028</b> | <i>Rev. 2026</i><br><br><i>Pag. 11 a 37</i> |
|--|---|---|

S.r.l., ma anche le sue controllate. L'attuale validità del documento è stata ribadita alle controllate da parte del Comune di Riva del Garda, con comunicazione dd. 07.10.2024, a cui è seguita nota dd. 16.01.2025.

Proprio alla luce di tutte le indicazioni contenute nei documenti appena menzionati, lo svolgimento delle attività del gruppo e la gestione degli adempimenti sono stati orientati a criteri di sobrietà, sulla base dei quali la stessa opera al fine del controllo, contenimento e razionalizzazione delle spese, soprattutto in caso di conferimento incarichi esterni o affidamento di consulenze. In conformità all'art. 2 co. 7 e 8 del Protocollo d'intesa, Lido di Riva del Garda, nella sua veste di holding di partecipazioni, conferma il proprio impegno circa il rispetto delle misure di contenimento stabilite dalla controllante, dandone evidenza anche nei propri documenti contabili.

Peraltro, in vista di una più efficiente allocazione delle risorse, anche pubbliche, a seguito di comunicazione del 2019 da parte della PAT attraverso Trentino Sviluppo S.p.a. e conforme orientamento del Comune di Riva del Garda, si sta attualmente valutando una ristrutturazione interna del gruppo societario, soprattutto rispetto ai rapporti tra Lido di Riva del Garda S.r.l. e la controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a.

L'appena illustrata operazione dovrebbe altresì prevedere la dismissione delle quote detenute in Hotel Lido Palace S.p.a., che opera interamente in libero mercato e che richiederà un monitoraggio attento per evitare da un lato rischi corruttivi, dall'altro rischi di infiltrazione criminale (cfr. analisi del contesto esterno).

#### **4.1. STRUTTURA DELLA HOLDING LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L.**

Il gruppo Lido di Riva del Garda S.r.l. è composto come di seguito (per una rappresentazione grafica vedasi all. 1 al presente Piano):

L'organo di indirizzo della società Lido di Riva de Garda S.r.l. è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione di cui, attualmente, fanno parte:

- avv. Torboli Ilaria, presidente;
- dott. Piccinelli Franco, consigliere;
- dott. Accorsi Massimo, consigliere;

Sindaco unico:

- dott. Antonio Borghetti

La struttura organizzativa della società si compone altresì dei seguenti uffici e funzioni:

##### - Segreteria

Michela Venturi (impiegata amministrativa) e sig.ra Sonia Omezzolli (responsabile amministrativa, impegnata anche in redazione del bilancio e gestione contabilità), entrambe

operanti nella holding a mezzo contratto di service, stipulato il 12.09.2006 con la controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., con previsione di rinnovo tacito annuale; Preme altresì dare conto della struttura della società completamente controllata dalla holding e facente parte del gruppo, ovvero la società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., che opera nei comparti economici di competenza seguendo logiche imprenditoriali che ne confermano la natura di impresa, seppur in controllo indiretto del Comune di Riva del Garda.

La società è proprietaria e/o concessionaria di alcune realtà immobiliari a vocazione turistica altamente strategiche nel Comune di Riva del Garda (Porto San Nicolò, Campeggio Brione, Belvedere Bastione e ascensore panoramico, Palazzo dei Congressi, Gelateria Punta Lido, Ex Stazione, Spiaggia degli Olivi), gestite in osservanza con le linee di indirizzo della società controllante. Ha quale oggetto sociale la gestione di patrimoni immobiliari e mobiliari nonché la produzione di beni e servizi, anche pubblici in affidamento da parte di Enti territoriali nel rispetto della disciplina vigente, nei seguenti comparti: turismo, commercio, congressi e promozione di iniziative, fiere, attività sportive, ricreative e di benessere, aree portuali, parcheggi, trasporti in ogni forma e supporti alla mobilità. Tali attività possono avvenire anche mediante la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative.

Inoltre, essa ha per oggetto la realizzazione, organizzazione e gestione - in proprio o tramite altri Enti o tramite organizzazioni pubbliche e private - di strutture, infrastrutture, servizi, manifestazioni tramite la gestione dei patrimoni sopra indicati e nei comparti di cui al precedente capoverso.

La società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. orienta la propria attività a logiche di economiche e di profitto, lasciando alla controllante la selezione delle iniziative da realizzare per il perseguimento di pubblici interessi, secondo scelte non necessariamente ispirate a pure logiche di impresa.

L'organo di indirizzo è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione di cui, attualmente, fanno parte:

- avv. Ilaria Torboli, presidente;
- avv. Emanuela Ceschini, consigliere;
- dott. Righi Mauro, consigliere;

Il Collegio Sindacale è composto da:

- dott. Antonio Borghetti, presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Oscar Pallaoro, sindaco;
- dott.ssa Laura Tedeschi, sindaco;

La società Hotel Lido Palace S.p.a. è controllata da parte della holding, che detiene il 51% delle partecipazioni. Il restante 49% è costituito da capitali privati.

Tale realtà opera interamente in regime di libero mercato e in regime di piena concorrenza, tanto che i flussi attivi pervengono unicamente dal servizio di ospitalità di tipo primario, accessorio e complementare. Ciò premesso, tale società è in ogni caso tenuta alla trasmissione dei dati bilancio alla holding per la stesura del bilancio consolidato del gruppo. Nel 2022 è stato effettuato un investimento di un milione e mezzo di euro per l'ammodernamento della struttura e per la riqualificazione degli spazi. Gli interventi, sostenuti finanziariamente con risorse interne della società Hotel Lido Palace e senza alcun aggravio sul socio pubblico, sono stati approvati all'unanimità anche per far accrescere il valore della struttura in funzione dell'uscita del Comune dal pacchetto azionario che sarà messo sul mercato, il tutto a vantaggio anche dell'Ente pubblico e, di conseguenza, della stessa Lido di Riva del Garda S.r.l., sua controllata.

Alla luce del quadro delineato si è proceduto ad una mappatura dei processi maggiormente a rischio, rispetto ai quali è stato raccomandato un attento monitoraggio e, in caso di anomalie, tempestiva segnalazione alla capogruppo.

Le società del gruppo, ed in particolare le società controllate Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e Hotel Lido Palace S.p.a., sono tenute e si impegnano all'osservanza del presente Piano; parimenti sono chiamate, in un'ottica di interscambio utile anche alla rilevazione dei fattori rischio, a intrattenere un dialogo costante con la capogruppo, trasmettendo tempestivamente eventuali segnalazioni di criticità o anomalie gestionali e/o operative, così da poter creare un sistema di prevenzione della corruzione concertato con tutti gli attori coinvolti nei processi.

#### **4.2. RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

I poteri attribuiti al RPCT sono stati dettagliatamente illustrati da ANAC con la delibera n. 840/2018, ove si è precisato che l'obiettivo principale di tale figura è quello di predisporre un efficace sistema di prevenzione della corruzione all'interno dell'ente o della società e del costante monitoraggio sulla tenuta dello stesso, al fine di contenere quanto più possibile i rischi legati alla cattiva amministrazione.

Egli inoltre si occupa della redazione e dell'adeguamento del PTPCT alle esigenze della società ed è altresì chiamato a stilare una relazione annuale che dia conto dell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano; tale relazione andrà pubblicata sul sito web della società, nella sezione amministrazione trasparente e comunicata ad ANAC, a mezzo della piattaforma informatica a ciò dedicata, alle scadenze previste.

Nel caso in cui sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri nella propria attività fenomeni di mala-gestio o di corruzione in senso stretto, il compito del RPCT è quello di svolgere una valutazione sommaria circa la sussistenza di ragionevoli presupposti di fondatezza della denuncia, comunicando gli esiti di tale indagine a seconda dei casi agli organi interni della società o agli enti/istituzioni esterne preposte (cfr. la sezione dedicata al

c.d. *whistleblowing*). Non spetta dunque al RPCT né l'accertamento di responsabilità individuali, né l'esecuzione di controlli di legittimità sui provvedimenti adottati dalla società.

Da ultimo si ricorda il ruolo fondamentale svolto da tale figura rispetto alla vigilanza sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità/inconferibilità, nonché in materia di *pantouflage*.

In materia di trasparenza il RPCT è chiamato a verificare la corretta pubblicazione di dati, documenti, provvedimenti ritenuti obbligatori per legge, tanto da essere destinatario diretto dell'istanza di accesso civico c.d. semplice. In caso di accesso civico c.d. generalizzato, il RPCT è al contrario destinatario delle richieste di riesame, tutte le volte in cui vi sia stato un diniego parziale o totale di accesso alle informazioni o in ipotesi di mancata risposta.

In considerazione della sopra illustrata struttura interna del gruppo societario Lido di Riva del Garda S.r.l. e del fatto che coloro che avrebbero le competenze e la professionalità per assumere l'incarico di RPCT ricoprono incarichi esposti a rischio corruttivo, al fine di evitare situazioni di incompatibilità – tenuto altresì conto della sussistenza di sovrapposizioni di incarichi nella holding e nella controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. - e di accrescere quanto più possibile l'efficacia del controllo sui fattori di rischio, in adesione alle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017, nonché all'allegato 3 del PNA 2022, come RPCT è stato designato un Consigliere di amministrazione, il dott. Accorsi Massimo, privo di deleghe gestionali, senza compenso aggiuntivo.

Quest'ultimo è stato nominato in data 11.08.2025 e durerà in carica, salvo modifiche societarie, per una durata non inferiore all'incarico di consigliere, anche in caso di rinnovo, esercitando il proprio ruolo con autonomia ed effettività, in dialogo costante con gli organi di indirizzo e la struttura amministrativa del gruppo.

Si precisa che in capo al nominato RPCT sussiste il requisito della condotta integerrima, fermo restando l'obbligo in capo allo stesso di dare immediata comunicazione al Presidente del CdA dell'avvio di procedimenti penali o di altro tipo che lo vedono coinvolto, affinché si apra un procedimento di valutazione della persistenza del sopra menzionato requisito soggettivo, ai fini della decisione in ordine al mantenimento dell'incarico conferito.

Resta inteso che in caso di revoca dell'incarico di RPCT da parte della società, quest'ultima è tenuta a dare tempestiva comunicazione del provvedimento ad ANAC, per le verifiche ritenute opportune.

In caso di revoca o, per qualsiasi motivo, di *vacatio* prolungata del ruolo di RPCT, il C.d.A. della Lido di Riva del Garda S.r.l. deve attivarsi immediatamente per procedere a nuova nomina. A tal fine è possibile nominare un sostituto *pro-tempore* che assumerà l'incarico per un periodo di 30 giorni, prorogabili per una sola volta di altri 30.

In ipotesi di nuova nomina a RPCT si precisa in via generale che la durata dell'incarico dovrà essere pari alla carica ricoperta all'interno della società; in caso di designazione per tale ruolo di un dipendente la durata dell'incarico dovrà essere quantomeno triennale (salvi casi di decadenza, licenziamento o cessazione del contratto di lavoro), in osservanza delle previsioni ANAC, secondo cui è fatto espressamente divieto a soggetti esterni all'ente di assumere il ruolo di RPCT.

## **5. IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO RISPETTO ALLA MAPPATURA DEI PROCESSI**

### **5.1. ELENCO DEI PROCESSI**

In fase di mappatura dei processi è stato previsto l'attivo coinvolgimento dei responsabili degli uffici e di coloro che svolgono attivamente le attività oggetto degli stessi, quali fonti primarie e dirette di informazioni rilevanti non solo per la descrizione degli adempimenti, ma altresì per l'identificazione dei passaggi esposti maggiormente a rischio corruttivo.

I processi mappati son stati descritti in modo chiaro e schematico e tradotti in parte in procedure analitiche, anche grazie all'intervento e alla supervisione del nominato ODV, considerato che siffatta attività ha assunto primaria importanza anche ai fini della stesura e dell'aggiornamento del modello organizzativo 231, ai fini della rilevazione del rischio reato.

Con riferimento alle aree di rischio generali, indicate già dal PNA2019, sono stati mappati i seguenti processi che caratterizzano la struttura e l'attività della capogruppo Lido di Riva del Garda S.r.l. nonché, in conformità a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8/2015 più sopra citata, i processi ritenuti maggiormente a rischio corruzione della società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e dell'Hotel Lido Palace S.p.a., entrambe operanti in regime di libero mercato:

#### **1) Procedura acquisti**

- a. Fabbisogno legato alle esigenze della società
- b. Manutenzione immobili
- c. Richieste di intervento da parte dei conduttori

#### **2) Procedura contabilità**

- a. Fatturazione attiva e passiva
- b. Corrispettivi
- c. Contabilità generale

#### **3. Procedura per il recupero dei crediti derivanti dai servizi portuali annuali e gestione del contenzioso**

- a. Fase stragiudiziale
- b. Fase giudiziale sommaria di recupero coattivo del credito

#### **4. Processo tesoreria finanziario**

- a. Cassa valori
- b. Rapporti con istituti di credito

#### **5. Bilancio di esercizio e adempimenti post approvazione del bilancio**

#### **6. Procedura appalti**

- a. Predisposizione del bando
- b. Attività commissione
- c. Aggiudicazione e verifiche
- d. Pagamenti in base a SAL

#### **7. Procedura porto**

- a. Assegnazione ormeggio
- b. Servizio porto in secca
- c. Servizio porto in secca speciale
- d. Servizi temporanei

#### **8. Procedura protocollo**

- a. Posta in arrivo
- b. Posta in uscita

#### **9. Processo relativo alla gestione risorse umane**

#### **10. Processo di gestione impianti** (certificazioni/sicurezza/manutenzioni/riqualificazione)

#### **11. Processo relativo alla gestione di oneri fiscali e previdenziali**

In ragione delle sopra evidenziate caratteristiche della controllata Hotel Lido Palace S.p.a., sono stati mappati i seguenti processi, ritenuti più rilevanti e potenzialmente esposti a rischio, che verranno dettagliati e integrati nel corso del triennio:

#### **12. Processo approvvigionamento (lavori, beni e servizi) e conferimento incarichi professionali**

#### **13. Processo gestione risorse umane**

#### **14. Bilancio e rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni**

### **5.2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO**

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo che presuppone la verifica dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente. I rischi sono stati identificati grazie alle risultanze dell'analisi del contesto, della mappatura dei processi (la cui versione più analitica per attività è riportata in diverso ed autonomo registro, presente nella

sede dell'azienda, ed è stata utilizzata come materiale di riferimento per gli adempimenti del RPCT), dell'analisi di casi giudiziari o episodi di cattiva gestione appresi in quanto accaduti in amministrazioni pubbliche e soprattutto – anche se molto raramente – in società con caratteristiche simili a Lido di Riva del Garda S.r.l., esemplificazioni elaborate da ANAC, incontri con responsabili degli Uffici e risultanze dell'attività di monitoraggio.

Si è considerato come fattore abilitante (causa del rischio) l'esercizio prolungato della responsabilità dei processi da parte di pochi soggetti. Tuttavia, non potendo introdurre la misura della rotazione ordinaria in ragione della struttura interna della holding, si è cercato di evitare le c.d. "segregazioni delle funzioni", affidando le varie fasi procedurali a più persone o prevedendo la "doppia sottoscrizione degli atti", come indicato anche nell'allegato 2 del PNA 2019. Tali interventi hanno minimizzato i rischi specifici.

### **5.3. ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Si è ritenuto di implementare, come base di valutazione del rischio, una metodologia di gestione di carattere qualitativo, così come previsto dal PNA 2019 e confermato dal neo introdotto PNA 2022.

I dati oggettivi hanno consentito di misurare gli indici di impatto. Per il resto si è proceduto con autovalutazione mediante interviste informali e si è adottato un criterio generale di prudenza.

La valutazione del rischio ha tenuto conto dei seguenti indicatori di stima: a) opacità del processo decisionale; b) grado di discrezionalità del decisore interno alla società; c) livello di interesse anche economico del processo/attività; d) mancata previsione di misure di prevenzione. All'esito di tale fase è stato formulato un giudizio sintetico del livello di rischio, secondo la scala "basso", "medio", "alto".

#### **Valutazione complessiva del rischio (R) = indice di probabilità x indice di impatto**

| <b>valori e frequenze della probabilità</b> | <b>importanza dell'impatto anche reputazionale</b> | <b>giudizio sintetico</b> |
|---|--|---------------------------|
| 0 nessuna probabilità                       | 0 nessun impatto                                   | Basso                     |
| 1 improbabile                               | 1 marginale  | Basso                     |
| 2 poco probabile                            | 2 minore   | Medio                     |
| 3 probabile                                 | 3 soglia   | Medio                     |
| 4 molto probabile                           | 4 serio  | Alto                      |
| 5 altamente probabile                       | 5 superiore  | Alto                      |

Per ciascun processo sono state individuate almeno due aree di rischio specifico, rispetto alle quali sono stati presi in considerazione i possibili effetti in termini sia economici, sia

soprattutto reputazionali per la società, in caso di verifica di eventi corruttivi e/o di *malagestio*. Le misure di prevenzione previste, nonché l'indicazione dei soggetti chiamati ad attivarsi per l'implementazione e controllo delle stesse, hanno concorso alla definizione del giudizio sintetico.

| PROCESSO                                 | AREE DI RISCHIO  | GRADO DI RISCHIO (PxI) | MISURE DI PREVENZIONE  | GIUDIZIO SINTETICO |
|--|--|------------------------|--|--------------------|
| ACQUISTI                                 | Inappropriata analisi di fabbisogno; sottostima dell'interesse pubblico rispetto a quello privato; inappropriato meccanismo di rotazione del contraente ed affidamento consolidato a singoli operatori economici in assenza di adeguata analisi di mercato; controllo non trasparente in fase di esecuzione del contratto, rispetto anche alla qualità del servizio/fornitura.   | 3x2                    | Doppio controllo amministrazione<br>Autorizzazione del Presidente            | Basso              |
| CONTABILITÀ                              | Malagestio delle risorse economiche dell'impresa; omissione di adempimenti fiscali obbligatori, omesso controllo sulla coerenza e correttezza dei pagamenti; redazione di bilanci non in linea con le previsioni normative o con i principi contabili internazionali, adozione di meccanismi non trasparenti di stima o valorizzazione del patrimonio aziendale.   | 2x2                    | Doppio controllo amministrazione,<br>responsabile porto<br>Controllo esterno | Basso              |
| RECUPERO CREDITI                         | Indebita appropriazione di denaro in occasione di definizioni transattive stragiudiziali; omessa attivazione di procedure anche coattive di recupero del credito   | 1x2                    | Evidenza documentale   | Basso              |
| TESORERIA FLUSSI FINANZIARI              | attestazione di verifiche/controlli non effettuati, omissione dei controlli dello stato avanzamento dei lavori, controllo non trasparente sulla corretta esecuzione del contratto e della coerenza tra la richiesta di pagamento e il preventivo approvato   | 1x2                    | Evidenza documentale<br>Controllo amministrazione                            | Basso              |
| BILANCIO E ADEMPIMENTI POST APPROVAZIONE | redazione di bilanci non in linea con le previsioni normative o con i principi contabili internazionali, adozione di meccanismi non trasparenti di stima o valorizzazione del patrimonio aziendale.  | 1x1                    | Evidenza documentale<br>Controllo soggetti esterni                           | Basso              |
| APPALTI                                  | profilazione dei bandi per accesso selettivo degli offerenti; non chiara definizione dei requisiti di selezione e aggiudicazione dei contratti; omesso controllo su cause di esclusione dei contraenti; definizione non chiara dei requisiti tecnico-economici dell'offerta o introduzione di clausole vaghe o vessatorie per disincentivare partecipazione; invito di fornitori compiacenti; omessa dichiarazione/astensione dei membri della commissione di gara in caso di conflitto di interessi | 3x2                    | Evidenza documentale<br>Pubblicazione<br>Procedura interna                   | Basso              |
| PORTO                                    | Indebita appropriazione di denaro, malagestio, comportamento clientelare rispetto a richieste di erogazione di servizi anche temporanei  | 3x2                    | Evidenza documentale<br>Controllo amministrazione                            | Basso              |
| PROTOCOLLO                               | Omessa protocollazione di documenti  | 1x1                    | Evidenza documentale   | Basso              |

Ponderato il rischio per i vari processi, si ritiene primariamente di mantenere attive le misure esistenti, anche alla luce delle indicazioni del PNA 2022 e della *check-list* di cui al suo allegato 1.

La valutazione ha tenuto conto della sostenibilità economica ed organizzativa degli interventi previsti: alcune misure – sia generali sia specifiche – devono solo essere attuate con particolare rigore. Rispetto alla procedura appalti e acquisti è prevista una attività di monitoraggio specifica per la valutazione in ordine alla opportunità di prevedere ulteriori misure preventive, soprattutto in ragione dell'analisi del contesto esterno, che ha restituito quali fattori di rischio specifico quello dell'insolvenza del contraente e comunque dell'infiltrazione di operatori economici privi dei requisiti per contrattare con le amministrazioni pubbliche in senso ampio.

## **6. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **6.1. Codice etico**

L'aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento, da integrarsi con le previsioni specifiche adottate da ANAC rispetto al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto compatibili – e che costituisce una parte complementare al presente Piano - è stato inserito tra gli obiettivi strategici del prossimo anno, per renderlo conforme alle linee-guida più aggiornate. Tra tutte, in osservanza della Delibera n. 469/2021, il Codice Etico e di Comportamento dovrà essere oggetto di integrazione attraverso la previsione di responsabilità disciplinare in capo al RPCT che, durante le varie attività di verifica della segnalazione, può venire a conoscenza delle informazioni e dei dati ivi contenuti, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. Rispetto a tale figura, inoltre, dovrà essere previsto espressamente uno specifico obbligo informativo nei confronti del Presidente del C.d.A. in caso di eventi che possano incidere sul requisito soggettivo della condotta integerrima richiesta ai fini dello svolgimento della funzione di RPCT.

A seguito di tale attività, sarà necessario svolgere un'azione specifica di sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto del Codice sopra menzionato, con la collaborazione dell'organismo di vertice, che si dovrà preoccupare di diffondere, anche attraverso la formazione continua, una filosofia organizzativa basata sull'integrità, sul rigoroso rispetto dei doveri previsti dal Codice e sulle conseguenze sanzionatorie discendenti dalla loro violazione.

Si raccomanda poi, in particolare, che l'amministrazione del gruppo societario curi che nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi sia inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice etico e di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dallo stesso.

Il RPCT, in ogni caso, si occuperà comunque di promuovere la conoscenza del Codice, anche attraverso l'inserimento di questa materia tra quelle oggetto del piano formativo.

## **6.2. Attività formativa**

Costituisce naturalmente obiettivo strategico anche per il triennio 2026-2028, l'erogazione annuale della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti e gli amministratori, a cura di soggetti qualificati e con graduale innalzamento del livello qualitativo della formazione erogata che, oltre ad un quadro di insieme relativo ai presupposti ed ai principi che ispirano la disciplina anticorruzione e che permeano il presente Piano, attraverso analisi anche casistica, forniscano approfondimenti specifici sulle singole tematiche previste dalla L. 190/2012 e dal PNA 2022 (a titolo esemplificativo competenze in materia di etica e di legalità, previsioni del modello organizzativo per la prevenzione del rischio reato, conflitti di interesse, ivi compreso il divieto di *pantouflage*, *whistleblowing*...).

La formazione dovrà essere effettuata preferibilmente entro la fine di novembre di ogni anno, per la durata di almeno 2 ore e organizzata da parte dell'amministrazione della Lido di Riva del Garda S.r.l., a beneficio anche delle controllate Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e Hotel Lido Palace S.p.a., con l'ausilio e il supporto del RPCT.

## **6.3. Tutela del dipendente che segnala illeciti**

La materia, per quanto concerne la Pubblica amministrazione, gli enti pubblici, le società pubbliche e, più in generale, le società partecipate pubbliche, era disciplinata dall'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la medesima previsione era stata inserita, dal D.Lgs. 179/2017, nel testo dell'art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 231/2001 al fine di imporre l'adozione di un canale interno di segnalazione degli illeciti relativi ad ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente.

Le due disposizioni sopra citate sono state abrogate e sostituite dall'articolo del D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, che ha apportato importanti modifiche in materia perseguendo come fine ultimo la prevenzione e il contrasto dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, agevolando l'emersione di condotte pregiudizievoli attuate ai danni della società o dell'ente di appartenenza. In concreto, il processo c.d. *whistleblowing* consiste nella raccolta e gestione delle segnalazioni di disposizioni normative nazionali o, se del caso, europee, innalzando quanto più possibile il livello di tutela da accordare a chi segnala, purché la stessa segnalazione sia basata su fondati motivi e faccia emergere condotte lesive dell'interesse, dell'immagine e/o dell'integrità dell'ente.

Per la gestione delle segnalazioni di dipendenti o di altri interessati indicati dal D.Lgs. 24/2023 la società Lido di Riva del Garda S.r.l. e la sua controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., agendo in conformità anche delle linee-guida ANAC, adottate con delibera 311/2023, nonché della guida operativa messa a disposizione da Confindustria

nell'ottobre 2023, hanno adottato una dettagliata procedura condivisa di gestione delle segnalazioni, declinata secondo le specifiche caratteristiche di organizzazione interna.

Per quanto concerne Hotel Lido Palace S.p.a., in ragione della specificità della realtà imprenditoriale, che prevede lo svolgimento di attività alberghiera privata, in piena e libera concorrenza, si è deciso di affidarsi alla procedura di segnalazione interna adottata nell'ambito del modello 231 della stessa. Pur non condividendo il medesimo canale interno di segnalazione della holding a cui appartiene, l'Organismo di Vigilanza di Hotel Lido Palace S.p.a., quale soggetto destinatario delle segnalazioni di illeciti, è onerato di dividerne il contenuto con il RPCT della Lido di Riva del Garda S.r.l. in tutti i casi in cui valuti la sussistenza di un rischio di impatto della condotta denunciata sull'integrità o l'immagine del gruppo.

Per quanto concerne la holding e la sua partecipata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., si precisa che il destinatario esclusivo delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 è il RPCT, salva l'ipotesi di coordinamento e collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, in caso di denunce rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Lido di Riva del Garda S.r.l., in qualità di capogruppo, garantisce due canali interni di segnalazione:

1. Procedura cartacea: la segnalazione scritta (che potrà essere formulata anche avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito web, nella sezione "amministrazione trasparente") dovrà essere inviata in busta chiusa a mezzo del servizio postale presso la sede legale della Lido di Riva del Garda S.r.l. o consegnata *brevi manu* e inserita nella cassetta postale a ciò destinata.

Il soggetto che intenda segnalare presunte condotte illecite, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Lido di Riva del Garda S.r.l. o la Lido di Riva del Garda S.p.a., può portare all'attenzione del RPCT la condotta della quale si sospetta l'illiceità indicando:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta (una segnalazione che non consenta di ricostruire l'identità del segnalante sarà considerata anonima);
- una chiara e completa descrizione degli elementi oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati, se conosciute;
- se conosciute, le generalità o altri dati (come la qualifica e la struttura in cui presta servizio) che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere quanto segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti, ovvero informati dei fatti oggetto di segnalazione;
- il riferimento a eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa fornire un idoneo riscontro circa la sussistenza degli elementi segnalati.

Si ricorda che, per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione a cura del RPCT, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Tali comunicazioni verranno acquisite chiuse al protocollo generale e verranno poi trasmesse senza ritardo (entro 5 giorni) al RPCT.

2. Procedura telematica: al fine di garantire un doppio canale di segnalazione la società Lido di Riva del Garda S.r.l. ha attivato una piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs 231/2001, il cui link di accesso è pubblicato sul sito web della stessa, nella sezione amministrazione trasparente. Le segnalazioni verranno trasmesse al RPCT e potranno essere gestite attraverso piattaforma o con l'indicazione da parte del segnalante di un indirizzo e-mail da utilizzare per le interlocuzioni che si renderanno necessarie (canale che si suggerisce di adottare per essere notiziati in tempo reale degli sviluppi dell'iter istruttorio).

Si evidenzia che, in caso di segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il RPCT sarà chiamato a trasmettere la stessa al competente Organismo di Vigilanza per la gestione congiunta e/o il coordinamento sulla trattazione della relativa pratica.

Nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma orale durante un colloquio (anche telefonico) con il gestore della segnalazione questa, previo consenso dell'interessato, è documentata mediante registrazione su supporto idoneo all'ascolto e alla conservazione o, senza necessità di consenso, mediante verbale.

In ogni caso, adottando il principio di massima prudenza, la holding Lido di Riva del Garda S.r.l. sottopone tutte le segnalazioni, anche quelle anonime e quelle pervenute senza l'osservanza delle procedure sopra descritte, alle garanzie di cui al D.Lgs. 24/2023, soprattutto in relazione all'anonimato e agli obblighi di riservatezza connessi.

La segnalazione deve riguardare situazioni ritenute illecite, intese quali abusi delle funzioni, anche non rilevanti penalmente, poste in essere per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per l'ente.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto: a) violazioni già commesse; b) illeciti che il segnalante ritenga che possano essere ragionevolmente commessi, sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti; c) informazioni relative a condotte volte ad occultare violazioni, oppure occultare/distruggere prove circa la violazione già commessa.

La segnalazione, in ogni caso, deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità del gruppo. Sono quindi escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal RPCT, le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, ai rapporti interpersonali con superiori gerarchici o colleghi o, in generale, all'osservanza dei doveri di diligenza nell'ambito dell'esecuzione della prestazione lavorativa, nonché quelle generiche o palesemente infondate.

Parimenti non verranno prese in considerazione ai fini dell'accertamento di quanto denunciato informazioni basate su indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Le denunce anonime verranno trattate solo ove queste siano adeguatamente circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'incaricato di effettuare le dovute verifiche, nonché ove queste concernano fatti di particolare gravità.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, utilizzando il contatto fornito dalla stessa o, eventualmente, gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, in coordinamento con l'OdV in caso di segnalazione che abbia ad oggetto illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; essi vi provvedono effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il RPCT (o l'OdV) dà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento: questo può consistere nella comunicazione di avvenuta archiviazione, nell'avvio di un'indagine interna alla società ed eventualmente nelle risultanze ottenute, nei provvedimenti assunti per affrontare la questione segnalata, nel rinvio all'Autorità competente per ulteriori indagini.

Qualora, all'esito della verifica si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione possa dar luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, al Presidente del C.d.A., al fine di esercitare, se ve ne fossero i presupposti, l'azione disciplinare o all'ODV qualora la segnalazione riguardi il Presidente (resta inteso che all'ODV non sono in tal caso trasferiti poteri sanzionatori disciplinari ma sarà unicamente chiamato a valutare la sussistenza della responsabilità di quest'ultimo);
- nel caso di mera "cattiva amministrazione", al Presidente (oppure al Vice Presidente qualora la segnalazione riguardi il Presidente) affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari;

- se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all’ANAC: la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza, ai sensi del D.Lgs 24/2023.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi; nel caso di trasmissione a soggetti interni all’ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione abbia un contenuto generico (anche qualora sia richiesta un’integrazione) ovvero risulti palesemente che non sia presentata nell’interesse dell’integrità dell’ente, bensì nel perseguimento di un interesse personale, il RPCT con apposito verbale ne dispone l’archiviazione per inammissibilità, con adeguata motivazione.

Non spetta comunque al RPCT (o all’OdV) svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’ente oggetto di segnalazione, né accertare responsabilità individuali.

Al termine della procedura il gestore della segnalazione protocolla e conserva in appositi registri riservati la segnalazione con i relativi allegati e tutti i documenti raccolti nella fase di istruzione/approfondimento della stessa, per un periodo non superiore ad anni 5.

Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

Lido di Riva del Garda S.r.l. e, nello specifico, il gestore del canale interno di segnalazione, garantiscono la riservatezza sull’identità della persona segnalante e su qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi. Tali informazioni non potranno essere rivelate senza il consenso espresso dell’interessato a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato in conformità al regolamento UE 2016/679.

Nel caso di segnalazione da inviare all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o ad ANAC, la trasmissione della stessa dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce le tutele di cui al D.Lgs. 24/2023.

Le medesime tutele, soprattutto di riservatezza circa l’identità, sono garantite anche alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

Il segnalante è tutelato da qualsiasi misura sanzionatoria, discriminatoria o comunque ritorsiva determinata dalla segnalazione. In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia. Il dipendente licenziato per effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.

Eventuali ritorsioni che si ritengono subite nel contesto lavorativo devono essere comunicate ad ANAC, organismo competente ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 24/2023. Ove la ritorsione risulti accertata l'Autorità ha il potere di irrogare le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 D.Lgs. 24/2023, fermi restando altri eventuali profili di responsabilità.

Si ricorda che le tutele sopra descritte non trovano applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le presenti indicazioni operative, infatti, lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. In caso di segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave comporterà al responsabile l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal modello 231, a seconda dei casi, della Lido di Riva del Garda S.r.l. o della Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a.

Il dipendente o l'interessato che non intenda avvalersi della disponibilità del soggetto interno alla società, come sopra individuato, può effettuare le segnalazioni di illeciti direttamente ad ANAC, anche tramite la piattaforma messa a disposizione dall'Autorità sul suo sito (sezione "Servizi" - sottosezione "*Servizi online – Segnalazione di condotte illecite*").

Si dà atto che la gestione delle segnalazioni effettuate in violazione delle garanzie di cui al D.Lgs. 24/2023 e della procedura interna adottata dalla holding e ratificata dalla controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. può comportare l'applicazione non solo di una sanzione disciplinare interna, individuata con richiamo all'apposita sezione del MOG della società interessata, ma altresì di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di ANAC.

#### **6.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi**

La corretta applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, disciplinata dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e comunque di tutti i casi di inconferibilità e incompatibilità discendenti dalla legge per tali figure, rientra tra le misure di prevenzione della corruzione più volte considerate dai Piani Nazionali Anticorruzione.

In ipotesi di conferimento di cariche ed incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013, la Segreteria della Lido di Riva del Garda S.r.l. ha cura che sia preventivamente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi, compresi quelli di consulenza.

La Segreteria generale cura la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e comunica tempestivamente al RPCT l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Il RPCT procede annualmente alla verifica a campione delle dichiarazioni rese e della legittimità degli atti di conferimento di incarichi e nomine alla luce del D.Lgs. 39/2013, della deliberazione ANAC 3 agosto 2016, n. 833, e comunque di ogni altra disposizione normativa in tema di inconferibilità e incompatibilità (quali quelle contenute nel d.lgs. 175/2016, art. 11 cc. 8 e 11), rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione; tiene conto anche dei fatti notori comunque acquisiti.

Qualora ravvisi una violazione, il RPCT contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e segnala la violazione ad ANAC. Sul piano procedurale il RPCT si impegna ad osservare le indicazioni offerte da ANAC nella deliberazione 3 agosto 2016, n. 833 e, in particolare, al rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, affinché sia garantita la partecipazione degli interessati.

L'art. 17 specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». La nullità dell'atto di conferimento dell'incarico è dichiarata in autotutela oppure può essere dichiarata dal RPCT competente previa contestazione scritta della causa di nullità.

Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato, l'art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, l'impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto di conferire gli incarichi di propria competenza.

La sanzione inibitoria viene irrogata solo previa verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico. Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità, quindi, la contestazione della possibile violazione va fatta nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico, quanto del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il successivo art. 19, con riferimento ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT competente, dell'insorgere della causa di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione sono adottate su proposta del RPCT competente.

## 6.5. Pantouflage

Viene definita *pantouflage* (oppure “porte girevoli”) la pratica per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti. Si tratta di un’ipotesi di inconfirmità successiva, regolata dall’art. 53 c.16-ter d.lgs. 165/2001, da raccordare con le linee-guida ANAC, adottate con delibera 493 del 25 settembre 2024.

L’ambito soggettivo di applicabilità della disposizione in esame è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano concretamente esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. periodo di raffreddamento), a prescindere dal motivo della stessa, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

La *ratio* del divieto è volta a garantire l’imparzialità delle decisioni pubbliche e a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi da parte del dipendente, che potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il privato con cui è entrato in contatto in relazione allo svolgimento del proprio lavoro. Parimenti si vuole minimizzare il rischio di pressioni o condizionamenti del soggetto privato sul dipendente pubblico attraverso la prospettazione di incarichi a seguito della cessazione dal servizio.

Sul punto si precisa che sono parificati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi indicati dall’art. 1 del d.lgs. 39/2013, secondo quanto previsto dall’art. 21 del medesimo decreto, che estende il divieto anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico. In particolare, il divieto opera nei confronti di coloro che ricoprono: i) incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all’ente, che non comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; ii) incarichi di amministratore, di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato; iii) incarichi dirigenziali interni e esterni; iv) soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo. Il divieto di *pantouflage* opera solo laddove i sopra menzionati soggetti esercitino poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati presso i quali sono chiamati poi a svolgere un incarico o prestare un servizio, non rilevando l’occasionalità del rapporto.

L’ANAC ha chiarito che per “*esercizio di poteri autoritativi e negoziali*” si devono intendere tutte le situazioni in cui il dipendente ha il potere di incidere in modo determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale, anche quando produce effetti favorevoli per

il destinatario (concessioni, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici di qualsiasi genere), nonché quelle afferenti alla conclusione di contratti per acquisizione di beni e servizi per la PA.

La valutazione circa la sussistenza di un atto di esercizio di poteri autoritativi o negoziali deve essere fatta in concreto, con analisi caso per caso, secondo le seguenti scansioni: 1) identificazione del potere esercitato e del tipo di atto emanato; 2) identificazione del ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione e posizione del soggetto che ha adottato l'atto alla luce del contesto procedimentale di riferimento; 3) incidenza che il soggetto ha avuto ai fini dell'adozione finale dell'atto, grado di coinvolgimento nella preliminare attività istruttoria e ruolo rivestito nel momento dell'adozione.

Si precisa che, mentre l'adozione di atti generali e astratti non rileva ai fini del divieto, gli atti endoprocedimentali obbligatori (quali pareri, perizie, certificazioni), la cui adozione è tale da incidere in maniera significativa sul contenuto della decisione oggetto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto da altri, sono stati ritenuti espressione di poteri autoritativi/negoziali rilevanti per l'incompatibilità successiva sanzionabile.

Per quanto riguarda lo svolgimento di prestazioni lavorative presso il soggetto privato, si precisa che rilevano unicamente quelle connotate dai caratteri di stabilità e continuità, mentre non conta che le stesse siano a titolo oneroso o gratuito; non si ritiene in linea con l'intento del legislatore applicare il divieto anche alle prestazioni lavorative o professionali in cui difettano detti presupposti in quanto ciò limiterebbe eccessivamente l'autonomia negoziale dei soggetti privati e la libertà di assumere incarichi da parte dell'ex dipendente.

Per garantire il rispetto del divieto si raccomanda:

- l'inserimento – a cura della Segreteria – di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o non avere conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità con quanto previsto nei bandi tipo adottati da ANAC ai sensi dell'art. 71 del Codice appalti;
- lo svolgimento di adeguata formazione in materia;
- l'acquisizione da parte dei soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali una dichiarazione, *una tantum*, di impegno a rispettare il divieto di *pantouflage*.

Nel caso in cui il RPCT venisse a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, egli è tenuto a darne immediata comunicazione ad ANAC, nonché al C.d.A. della Lido di Riva del Garda S.r.l. e al soggetto privato presso cui l'ex dipendente è stato assunto. Le conseguenze previste *ex lege* alla violazione del divieto di *pantouflage*

sono quelle della nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. Per quanto concerne il soggetto privato che ha concluso i contratti o conferito gli incarichi disattendendo il divieto, la conseguenza sanzionatoria è quella del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico e con tutte le sue articolazioni territoriali, comprese le società in-house, per un periodo di tre anni che inizia a decorrere dalla data di stipula del contratto poi dichiarato nullo.

#### **6.6. Rotazione ordinaria e straordinaria**

La struttura della holding non consente di dare corso alla misura della rotazione ordinaria. Tuttavia, in ossequio alle linee guida ANAC, nel gruppo societario vengono adottate misure compensative alternative, ossia la cd. "segregazione delle funzioni" all'interno dei singoli processi – intesa come distinzione delle competenze, con la presenza di più operatori nell'ambito di una procedura – e meccanismi di trasparenza o compartecipazione nelle decisioni (con controlli reciproci).


Con il presente piano, a seguito della delibera ANAC n. 215/2019, la holding di partecipazioni Lido di Riva del Garda S.r.l. adotta comunque in via volontaria la misura generale della rotazione straordinaria, in ipotesi di condotte corruttive o più precisamente di avvio di procedimenti penali o disciplinari contro il dipendente.

La rotazione straordinaria è un provvedimento dal carattere eventuale e cautelare, adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale o disciplinare: il legislatore ne circoscrive l'applicazione alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'ente, richiedono una valutazione immediata.

La norma di riferimento è l'art. 16 c. 1 lett. *l-quater*) del D.Lgs. 165/2001, che dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

L'istituto trova applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Lido di Riva del Garda S.r.l.; la misura vale anche per il Presidente e, in tal caso, è il Vice Presidente C.d.A. a dover disporre la rotazione. Nel caso in cui questa non dovesse essere disposta, il relativo provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato, valutando se il dipendente/dirigente, con la sua presenza, pregiudichi o meno l'immagine di imparzialità dell'ente. Resta ferma la necessità, da parte dell'ente, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, dell'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente e di invitare l'interessato all'interlocuzione.

Per consentire l'attivazione tempestiva della misura si prevede espressamente che i dipendenti/dirigenti, qualora siano interessati da procedimenti penali per condotte di natura

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <b>PIANO TRIENNALE PER LA<br/>PREVENZIONE DELLA<br/>CORRUZIONE E PER LA<br/>TRASPARENZA</b><br><br><b>2026 - 2028</b> | <i>Rev. 2026</i><br><br><i>Pag. 30 a 37</i> |
|--|---|---|

corruttiva, abbiano l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del C.d.A. l'avvio di tali procedimenti.

## **7. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le seguenti misure specifiche intervengono in modo puntuale su alcuni particolari rischi attinenti a singole procedure ritenute maggiormente esposte al fenomeno corruttivo e quindi bisognose di essere attenzionate in modo particolare:

### **7.1. Area di rischio relativa alla procedura appalti – conflitto di interessi**

In osservanza alla delibera ANAC n. 494/2019, recante le “*Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento contratti pubblici*”, applicabili ai contratti di cui ai settori speciali, si raccomanda il massimo rispetto di quanto previsto dall’art. 42 Codice Contratti. Tale disposizione si applica ai soggetti, capaci di impegnare l’ente all’esterno o comunque di influenzarne obiettivamente l’attività verso l’esterno, coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gestione del contratto pubblico (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente.

Per conflitto di interessi, in tale settore, si intende la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante, che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l’esito, sia potenzialmente idonea a minare l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico.

L’interesse personale dell’agente può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari o gli interessati alla partecipazione alla gara pubblica. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione.

Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina della commissione aggiudicatrice è subordinata all’acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dai soggetti che ne fanno parte. Di tale dichiarazione Lido di Riva del Garda S.r.l. provvede alla protocollazione, nonché al tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura.

Il Presidente è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la situazione segnalata o comunque accertata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Nel caso di conflitto di interessi del Presidente la valutazione spetta all'ODV.

La sussistenza di un conflitto di interessi relativamente ad una procedura di gestione di un contratto pubblico comporta il dovere di astensione dalla partecipazione alla procedura; la partecipazione alla procedura da parte del soggetto che versi in una situazione di conflitto di interessi comporta l'insorgere delle responsabilità, penali, amministrative e disciplinari, individuate all'articolo 42, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità della gara, il Presidente o l'ODV affida il procedimento ad un diverso soggetto. In caso di conflitto di interessi che non rende opportuna la sostituzione si possono adottare ulteriori misure, tra cui: 1) adozione di cautele aggiuntive, debitamente illustrate, rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità; 2. nell'intervento di altri soggetti con funzione di supervisione e controllo; 3. nell'adozione di obblighi più stringenti di motivazione delle scelte adottate.

## **7.2. Area di rischio relativa alla procedura acquisti**

Quanto alle misure di regolamentazione si raccomanda il massimo rispetto della previsione relativa alla raccolta di almeno tre preventivi per importi superiori ad euro 5.000,00 oltre IVA, al fine della più efficiente allocazione delle risorse e nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della rotazione degli incarichi sotto-soglia.

Nell'ambito del monitoraggio effettuato è emersa una criticità relativa all'assenza di una figura professionale in grado di occuparsi di verifiche di natura tecnica, sopralluoghi, valutazioni in ordine a modalità di intervento in manutenzione delle strutture di proprietà della Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a., quasi tutte in locazione commerciale. Stessa problematica emerge rispetto alla gestione e cura di pratiche urbanistiche/edilizie, che richiedono l'esternalizzazione dell'attività a professionisti del settore.

Rispetto a quanto emerso, tenuto conto del possibile rischio clientelare o omessa osservanza del principio della rotazione che pure permea l'attività pubblica, si raccomanda di procedere con l'acquisizione di almeno tre preventivi (sia in caso di singola consulenza, sia in caso di prestazione d'opera continuativa), nonché la sottoscrizione da parte dei professionisti individuati del modulo sulle incompatibilità e assenza di conflitti di interesse.

Le medesime raccomandazioni valgono per la società Hotel Lido Palace S.p.a. per quanto concerne i processi di acquisizione lavori, beni, servizi, soprattutto in relazione ad attività di manutenzione dell'immobile, attualmente in locazione dalla Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a.

### **7.3. Area di rischio procedura porto – procedura contabilità (corrispettivi)**

Quanto alle procedure di regolamentazione si raccomanda la massima osservanza dell'iter di prenotazione, anche se si tratta di servizi temporanei. Lo stesso dovrà effettuarsi sempre in forma scritta, con invio di apposita e-mail da protocollare per la verifica documentale del rispetto dell'ordine di ricezione delle richieste e della corretta redazione della graduatoria.

In caso di pagamenti a mezzo denaro contante si raccomanda la puntuale emissione di scontrino fiscale, nonché il controllo, da parte dell'impiegata amministrativa, della rispondenza dell'incasso con i dati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

## **8. MONITORAGGIO**

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche, nonché per l'effetto della idoneità della programmazione prevista nel Piano per la minimizzazione dei rischi corruttivi è un momento focale del sistema congegnato da parte del legislatore. Il PNA 2022, in particolare, ponendosi comunque in continuità con le previsioni del PNA 2019, ha configurato un nuovo modello inteso come funzionale, integrato e permanente, da attuarsi in combinato con quello previsto dal modello organizzativo 231.

L'importanza degli adempimenti connessi a tale fase è data dal fatto che gli esiti sono da interpretarsi come fondamento di partenza per la valutazione circa la necessità di nuove misure di prevenzione e come elementi imprescindibili per il miglioramento progressivo del sistema di gestione del rischio.

Tale adempimento è posto in capo al RPCT ed è da intendersi continuativo nel corso del prossimo triennio e da effettuarsi almeno una volta all'anno, salvo obblighi di immediata attivazione in caso di segnalazione di anomalie nelle attività del gruppo societario, attraverso:

- raccolta di valutazioni scritte da parte dei responsabili dei vari processi o comunque di coloro che assumono negli stessi un ruolo attivo, tanto da essere ritenuti a contatto diretto con la fonte di rischio;
- interviste informali con i soggetti sopra menzionati;
- confronto con gli organi dell'amministrazione e con l'ODV

Oggetto del monitoraggio saranno in particolare le misure di prevenzione generali, come formazione, *whistleblowing*, gestione di incompatibilità e conflitti di interesse, e il controllo sull'attività di riscrittura/adempimento delle procedure.

Il controllo circa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.Lgs 33/2013 ha come obiettivo quello di garantire la corretta attuazione delle previsioni in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato. A tal fine il responsabile della pubblicazione sul sito web delle informazioni attinenti al gruppo societario, ogni semestre, invia al RPCT un *report*

circa le attività espletate e i documenti pubblicati, nonché le risultanze del registro degli accessi. Garantire il massimo livello di trasparenza nell'azione dell'amministrazione è fattore di prevenzione della corruzione poiché, escludendo l'opacità della condotta di quest'ultima, si permette un controllo indiretto anche da parte del cittadino, in una logica di compartecipazione.

Il monitoraggio da parte del RPCT della correttezza e completezza degli adempimenti previsti nella sezione trasparenza del presente Piano avrà cadenza semestrale.

Gli esiti di tale attività devono essere fatti confluire nella relazione finale del RPCT, che verrà inviata sia all'ODV, sia al C.d.A. a quale verrà illustrata in occasione della prima assemblea utile prima del termine dell'anno solare e che potrà essere stilata sulla base del modello messo a disposizione da ANAC.


Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 213/2024, relativa agli obblighi di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, l'attività di monitoraggio del RPCT sarà utile altresì all'OIV incaricato di tale adempimento.

Tra gli enti obbligati all'assolvimento di siffatto obbligo, oltre alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, vi sono altresì quelli indicati all'art. 2-bis co 3 D.Lgs. 33/2013, nel cui elenco compaiono le società a partecipazione pubblica non di controllo (con esclusione di quelle quotate), nozione da leggersi alla luce della previsione dell'art. 2 co. 1 lett. n) del D.Lgs 175/2016, che fa riferimento alle società a controllo pubblico, nonché alle altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Ciò premesso, considerato che sia la società Lido di Riva del Garda S.r.l., sia le sue controllate Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.a. e Hotel Lido Palace S.p.a., rientrano nella definizione appena riportata, si rende opportuno procedere con autonome e distinte attestazioni.

L'attestazione dell'OIV relativa alle società, completa della scheda di verifica del monitoraggio, deve essere pubblicata a cura del RPCT nella sezione amministrazione trasparente del sito web dedicato. Quest'ultimo sarà inoltre tenuto ad attivarsi assumendo ogni iniziativa o misura di trasparenza utile a superare le criticità segnalate dall'OIV, ovvero a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Si ricorda che siffatta programmazione sarà valida per il prossimo triennio, salvo che non si verificano evenienze che richiedono una revisione della stessa ed in particolare: a) emersione di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; b) introduzione di modifiche organizzative rilevanti; c) codifica degli obiettivi strategici.

In tutti questi casi il RPCT procederà ad una nuova valutazione del rischio che tenga conto del fattore che altera l'adeguatezza della programmazione: nella relazione annuale occorre che egli dia conto della possibilità di conferma o della necessità di nuova adozione del Piano con le modifiche opportune, con espressa motivazione circa, rispettivamente, la mancata verifica dei fattori appena indicati, ovvero la verifica di uno o più fattori e il grado

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  | <b>PIANO TRIENNALE PER LA<br/>PREVENZIONE DELLA<br/>CORRUZIONE E PER LA<br/>TRASPARENZA</b><br><br><b>2026 - 2028</b> | Rev. 2026<br><br>Pag. 34 a 37 |
|--|---|-------------------------------|

e il modo di incidenza degli stessi sugli indicatori di rischio, nonché sulle misure di regolamentazione inserite nel nuovo atto di programmazione.

## 9. SISTEMA SANZIONATORIO

Come previsto dall'art. 1 comma 14 l. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti o amministratori delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

Le sanzioni che verranno applicate sono quella già previste dalla parte generale del MOG (che si intende qui richiamata) e più precisamente dalla sezione denominata "il sistema sanzionatorio" di cui al paragrafo 6. Le sanzioni previste dal MOG saranno applicate, se compatibili, in tutte le ipotesi di violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, perpetrate da parte dei suoi destinatari.

La violazione di tali misure è parificata alla violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento e delle procedure previste dal Modello.

Effettuata la segnalazione da parte del RPCT o dell'ODV, la Direzione ha l'obbligo di avviare senza ritardo i procedimenti disciplinari nei confronti degli autori della violazione.

## SEZIONE TRASPARENZA

Il D.Lgs. 33/2013 denominato "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (d'ora in avanti Decreto Trasparenza), come modificato da ultimo dal D.Lgs 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*». Le novità introdotte dal d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza sono state poi affrontate da ANAC dapprima nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 e successivamente nella delibera n. 1134/2017, con cui sono state approvate le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Anche il PNA 2022 ha dedicato una sezione specifica ai chiarimenti in materia di trasparenza, indicando all'interno dell'allegato 1 una *check-list* per la corretta redazione di tale sezione, che il presente Piano osserva.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. La trasparenza assume

rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

Come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, le società partecipate dalle PA e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. La società Lido di Riva del Garda S.r.l. ha di conseguenza costituito la sezione "Amministrazione trasparente" nel proprio sito internet (alla cui pagina rimanda il sito web della controllata Lido di Riva del Garda S.p.a.) ed ha previsto al proprio interno un sistema di monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi connessi all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, di cui si è dato conto nel punto 8 del presente Piano.

## **1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

La promozione di una maggiore trasparenza rappresenta l'occasione per favorire all'interno del gruppo societario la diffusione di una maggiore sensibilità in tema di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte, anche in funzione della tutela della reputazione e della credibilità dello stesso nei confronti dei suoi molteplici interlocutori. Nell'attuazione delle misure in materia di trasparenza contenute nel presente PTPCT viene adottato un criterio di progressiva estensione dei dati pubblicati privilegiando in prima battuta quelli a maggiore "sensibilità pubblica" e non già resi pubblici in altre sezioni del sito.

Gli obiettivi che anche per questo triennio la società si impone di perseguire in materia di trasparenza sono:

1. pubblicazione dei dati e delle informazioni prevista come obbligatoria dalla legge, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le scadenze indicate dal legislatore o in ogni caso secondo il criterio della tempestività

2. progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

3. pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti adottati in merito al complesso delle spese di funzionamento, della nota integrativa al bilancio e della relazione al bilancio predisposta dal collegio sindacale, in cui viene dato atto del rispetto delle misure di contenimento della spesa previste nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", così come ribadito dal Comune di Riva del Garda con propria comunicazione dd. 07.10.2024 e 15.01.2025.

4. incremento della sinergia tra il RPCT e ODV, in un'ottica di costante collaborazione e scambio anche di documenti e informazioni ritenuti utili per i reciproci adempimenti e controlli.

## **1.2. PROCEDURA E SOGGETTO RESPONSABILE**

Gli adempimenti collegati alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente sono affidati alla segreteria amministrativa della Lido di Riva del Garda S.r.l., che si porrà in ogni caso in interlocuzione costante con il RPCT anche in relazione ai documenti da selezionare per il caricamento sul sito web.

### **1.2.1. Accesso civico e accesso civico generalizzato**

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della società Lido di Riva del Garda S.r.l. è presente una sotto-sezione dedicata all'accesso civico semplice (art. 5 co. 1 D.Lgs 33/2013) o generalizzato (art. 5 co. 2 D.Lgs 33/2013), all'interno della quale sono state inserite tutte le informazioni relative ai due richiamati istituti (specificando che non è necessario avere un interesse qualificato ai fini della presentazione dell'istanza), alla procedura da seguire per la richiesta di accesso ed a quella che verrà seguita per l'evasione della richiesta.

Ogni richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 co. 1 o co. 2 del D.Lgs. 33/2013 dovrà essere annotata a cura della segreteria amministrativa all'interno di un apposito registro, chiamato appunto "registro degli accessi".

La procedura prevista in caso di trasmissione delle sopra menzionate richieste è quella prevista dalla legge e riportata sul sito web della società Lido di Riva del Garda S.r.l. In caso di pubblicazione non obbligatoria si raccomanda una disamina attenta della documentazione richiesta, per valutare la presenza di controinteressati in favore dei quali andrà inviata la comunicazione di cui all'art. 5 co. 5 del sopra menzionato decreto, al fine di porli nella condizione di presentare motivata opposizione all'ostensione degli atti che li riguardano.

Se si tratta di richiesta di accesso civico, l'istanza deve essere trasmessa e trattata da parte del RPCT. In caso di accoglimento lo stesso dovrà curare l'immediata pubblicazione del documento sul sito, comunicando all'interessato tale adempimento e fornendogli il link ipertestuale per la consultazione.

Diversamente, la valutazione in ordine al rilascio della documentazione richiesta in caso di accesso civico generalizzato è rimessa al Consiglio di Amministrazione della società Lido di Riva del Garda S.r.l. La decisione dovrà essere assunta a mezzo provvedimento espresso e motivato.

Il termine entro cui dovrà farsi pervenire la risposta è di giorni 30, salvo necessità di proroga per al massimo ulteriori 30 giorni; in tal caso la proroga non può basarsi unicamente su problemi organizzativi interni alla società.

Se si tratta di pubblicazioni non obbligatorie (art. 5 co 2 D.Lgs. 33/2013), in caso di rigetto totale o parziale della richiesta di ostensione, o di accoglimento per quanto riguarda la posizione di eventuali controinteressati previamente informati dell'istanza, la richiesta di riesame da parte dell'interessato dovrà essere trasmessa al RPCT della Lido di Riva del Garda S.r.l. a cui spetterà decidere in ordine all'interposto reclamo.

Si precisa che la Lido di Riva del Garda S.r.l. nel trattamento dei dati si impegna ad osservare quanto previsto dal Codice Privacy. Secondo le indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, che rappresentano le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati*", il gruppo societario si impegna a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, più in generale, che non siano indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione.

In osservanza della previsione dell'art. 43 co. 5 D.Lgs. 33/2013, il RPCT vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la chiarezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, secondo quanto previsto dal punto 8 del presente Piano in materia di "monitoraggio".

In caso di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione, il RPCT dà comunicazione della circostanza al C.d.A. e all'ODV per i provvedimenti conseguenti.

#### **Allegati al PTPCT:**

##### **1. Rappresentazione grafica della struttura societaria;**